



# COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

## ORIGINALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 94 DEL 08/04/2015

**OGGETTO: FARMACIA COMUNALE SPA. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.**

L'anno duemilaquindici giorno tre del mese di aprile alle ore 17:30 in Sora e nella Casa Comunale.

Appositamente convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
<b>Dott Ernesto</b>	<b>Tersigni</b>	<b>Sindaco</b>	X	
<b>Andrea</b>	<b>Petricca</b>	<b>Vice - Sindaco</b>		X
<b>Agostino</b>	<b>Di Pucchio</b>	<b>Assessore</b>	X	
<b>Maria Paola</b>	<b>D' Orazio</b>	<b>Assessore</b>		X
<b>Iaquone</b>	<b>Amedeo</b>	<b>Assessore</b>	X	
<b>Conte</b>	<b>Antonio</b>	<b>Assessore</b>	X	

Presiede il Sindaco Dott. Ernesto Tersigni

Partecipa ai sensi dell'art 97 - quarto comma, lett.a del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, il Segretario Generale del Comune Dr. Norcia Lorenzo.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità della adunanza invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto suindicato

Letto, confermato e sottoscritto

## LA GIUNTA COMUNALE

### **richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

### **premesse che:**

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

### **premesse che:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

**esaminato** l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione della società partecipata "Farmacia Comunale spa"* (predisposto dal segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune);

**ritenuto** di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione "*propositiva*" di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, e invitare il Sindaco a sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, al fine dell'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente piano iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

**accertato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

**dato atto** al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

# Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, ~~gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.~~

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del

valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

#### **II – Le partecipazioni dell'ente**

##### **1. Le partecipazioni societarie**

Il Comune di Sora partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1 Farmacia Comunale Spa con una quota del 51%;

#### **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

##### **1. Farmacia Comunale Spa**

La società Gestione Farmacia Comunale Spa è di proprietà del comune di Sora al 51%.

La Società è stata costituita con atto del notaio Labate Roberto del 25/10/1999, repertorio n. 195497, raccolta nr. 27743 con scadenza 31/12/2050.

L'oggetto sociale della società è la *“gestione di farmacie comunali nei limiti consentiti dalla vigente legislazione”* (art. 3 dell'atto costitutivo).

La Società, pertanto, è stata costituita nel 1999 per gestire la farmacia relativa alla 4° sede farmaceutica individuata dalla Giunta Regionale Lazio nelle proprie determinazioni.

Il Comune acquisì la sede di farmacia esercitando la prelazione prevista dalla legge n. 475/1968.

Prima della costituzione della società l'Ente ha provveduto con selezione pubblica a individuare il socio privato operativo.

Il comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla società "mista" Farmacia Comunale spa con contratto di servizio del 21/12/2000 (repertorio n. 4393 del segretario comunale). per la durata di 10 anni.

Successivamente tale affidamento è stato prorogato fino al 31/12/2011 con contratto rep. nr. 4742;

Successivamente tale affidamento è stato prorogato fino al 31/12/2013 con contratto rep. nr. 4770;

Successivamente, il 29 novembre 2013 il Comune con deliberazione di C.C. nr. 53 ha rinnovato l'affidamento della gestione del servizio di farmacia alla società per ulteriori 5 anni fino al 31/12/2018 stabilendo altresì l'importo del canone annuo dovuto per la concessione in Euro 20.000 aumentandolo rispetto alle precedenti annualità.

Successivamente il socio Privato precedentemente individuato ha ceduto il proprio pacchetto azionario al nuovo socio dr. Manetta Vincenzo e questo Ente con deliberazione di G.M. nr. 376 del 10/12/2013 ha espresso il proprio gradimento riguardo a detta cessione.

Il contratto di concessione del servizio giunge a naturale scadenza il 31 dicembre 2018.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute", è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR).

A norma dell'art. 117 comma 3 della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), la "tutela della salute" è materia di legislazione concorrente. Quindi è oggetto di competenza regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

L'art. 13 del TUEL attribuisce ai comuni tutte "le funzioni amministrative" che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

La "tutela della salute" e, nello specifico, il "servizio di pubblico di farmacia", pur riguardanti la popolazione non sono di certo funzioni di tipo "amministrativo" come previsto dall'art. 13.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero componenti collegio Sindacale:3

Numero di direttori / dirigenti: 1 (il socio privato operativo)

Numero di dipendenti: 4 (tutti a tempo parziale)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
93.642 euro	47.328 euro	-16.601 euro

FATTURATO	FATTURATO	FATTURATO
2011	2012	2013
1.431.392 euro	1.145.069 euro	842.355 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Gestione Farmacia Comunale Spa: Stato patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
E) Crediti verso soci	361.520	361.520	361.520
F) Immobilizzazioni	984	724	594
G) Attivo circolante	1.127.779	715.904	852.984
H) Ratei e risconti	2.335	2.396	1.316
<b>Totale Attivo</b>	<b>1.492.618</b>	<b>1.080.414</b>	<b>1.216.544</b>
<b>Passivo</b>			
F) Patrimonio netto	716.386	673.715	607.112
G) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
H) Trattamento di fine rapporto	52.358	58.838	64.640
I) Debiti	723.874	483.991	408.662
J) Ratei e Risconti	0	0	0
<b>Totale passivo</b>	<b>1.492.618</b>	<b>1.216.544</b>	<b>1.080.414</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi di Gestione Farmacia Comunale Spa: Conto Economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
F) Valore della produzione	1.431.392	1.145.069	842.355
G) Costi di produzione	1.291.733	1.083.935	871.447
<b>Differenza</b>	<b>139.659</b>	<b>61.134</b>	<b>-29.092</b>

H) Proventi e oneri finanziari	6.550	11.107	7.752
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
J) Proventi ed oneri straordinari	1572	6.332	3.847
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>147.781</b>	<b>77.076</b>	<b>-17.493</b>
Imposte	54.139	29.748	892
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>93.642</b>	<b>47.328</b>	<b>-16.601</b>

Per completezza si allega: Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013; Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012; Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

La stessa rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica in quanto è anche punto di riferimento dell'Ente sul territorio.

Nei decorsi anni la società ha distribuito ai propri Soci (Comune al 51%) notevoli utili che sono stati utilizzati anche a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Nel primo semestre del 2015 si provvederà a formulare apposito atto di indirizzo al CDA teso al contenimento dei costi di funzionamento e generali.

In particolare inoltre sin dal primo semestre del 2015 la Società ha in previsione la riduzione degli Organi Sociali sia del Consiglio di amministrazione che dell'organo di controllo portandoli rispettivamente a 3 membri e 1 membro, rendendo in questo modo la struttura di governance molto più snella ma anche molto più economica e determinare inoltre una ulteriore riduzione dei compensi in ottemperanza alle nuove normative.

I componenti del consiglio di amministrazione saranno designati uno dalla maggioranza consiliare con ruolo di presidente, uno dalla minoranza consiliare e il terzo dal Socio privato.

La variazione del numero dei membri dell'organo di controllo sarà attuata nel 1° semestre del 2015 previa modifica dello statuto societario con trasformazione da spa a srl e contestuale riduzione del capitale sociale al solo importo già versato.

Tali risparmi si stimano in circa 25/30 mila euro annui, che serviranno a far recuperare alla Società la redditività mancata negli anni 2013 e 2014.

Preso atto che le perdite dell'anno 2013 sono state parzialmente ridotte nel 2014 e che in particolare l'andamento del fatturato nel 2° semestre del 2014 ha avuto prima una fermata nella diminuzione e poi una inversione, portando un considerevole rialzo del suo importo, da cui si desume un deciso andamento favorevole nel 2015, per cui se ne consiglia il mantenimento, ma anche una sua profonda ristrutturazione nel senso sopra descritto.



**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità dell'atto sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

MEDIANTE votazione resa nei modi e termini di legge:

PRESENTI: 4      VOTANTI: 4      FAVOREVOLI: 4      CONTRARI: —

**DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione della società partecipata Farmacia Comunale spa*;

3. di invitare il Sindaco a sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile al fine dell'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente piano, iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, con ulteriore votazione, all'unanimità:

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

IL SINDACO  
dr. Ernesto Tersigni



IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Lorenzo Norcia


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ / ALBO ON LINE

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON - LINE ai sensi dell' art.32 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

SORA, **14 APR. 2015**

IL MESSO COMUNALE  
**MARIO ACCARDELLI**  
Messo Comunale




IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Lorenzo Norcia

**SEGRETERIA GENERALE**

La presente deliberazione:

- È stata comunicata Ai Capigruppo Consiliari con lettera prot. n. 2377 /Segr. Gen. del 14 APR. 2015 (art. 125 - 1° comma , D.Lgs. n. 267/200)



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

È divenuta esecutiva, ai sensi del 4 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. 267/2000

il 14 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

